

AUDIZIONE PRESSO LA VII COMMISSIONE DEL SENATO

SU D.L. 126 del 29/10/2019

9 DICEMBRE 2019

Onorevole Presidente, onorevoli Senatori,

desideriamo innanzitutto rivolgere il nostro ringraziamento al Presidente e a tutti i componenti la 7^a Commissione permanente Istruzione Pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport, per aver accolto la nostra richiesta di audizione.

Con l'approvazione del DDL 1663 saranno certificate le criticità dell'ultimo concorso infatti l'articolo 2, recante <<Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico MIUR>>, trasformerà il corso-concorso in un concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale. Questa modifica è sorta probabilmente anche a seguito delle "imprecisioni" del concorso di cui parleremo.

Siamo qui – quindi – in rappresentanza del Comitato Nazionale "Giustizia per l'orale", che nasce proprio a seguito delle numerose irregolarità registrate durante le prove orali del Concorso per Dirigente scolastico di cui al D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

I candidati esclusi alla prova orale hanno visto ingiustamente mortificate le loro aspettative e la loro professionalità tanto da richiedere in questa sede un intervento legislativo al fine di sanare le illegittimità che verranno qui denunciate, e ridare fiducia a quanti si sono sentiti ingiustamente lesi nei loro diritti e offesi nella loro dignità di professionisti della scuola.

Il Concorso, appena conclusosi, ha creato un contingente di 2.900 nuovi dirigenti scolastici – in realtà inferiore a causa delle rinunce - rispondendo solo in parte alla situazione emergenziale delle "reggenze" in migliaia di scuole italiane, che non garantisce né a breve né a medio termine il ripetersi della deprecabile situazione in cui per anni - dal precedente concorso - si sono trovate le nostre Istituzioni scolastiche.

Siamo qui per evidenziare come, a fronte di un considerevole investimento di denaro pubblico e di sforzi, siano stati violati in più circostanze i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

L'organizzazione del concorso ha trasformato l'iter formativo dei candidati in una vera e propria "roulette russa" che ha creato disorientamento e disparità di trattamento fra i concorrenti causando migliaia di ricorsi amministrativi unitamente ad un profondo senso di ingiustizia subita.

Questa situazione non è solo una nostra percezione soggettiva bensì è confermata dai comunicati stampa delle principali OO.SS..

Parliamo di numeri: si sono iscritti al concorso 35.044 candidati, circa 25.000 hanno partecipato alla prova preselettiva e 8.736 l'hanno superata. Di questi ultimi solo 3.795 hanno superato la prova scritta, di questi, solo 371 sono stati fermati all'orale.

Chi più di voi, onorevoli Senatori, conosce e comprende l'importanza dei principi che sottendono al buon funzionamento dell'Istruzione!

Anche voi come noi conoscete i disguidi, le imperfezioni, le irregolarità, le incompatibilità, le illegittimità sorte fin dall'inizio di questo Concorso, infatti molti di voi hanno espresso piena solidarietà ai candidati, in particolare a coloro che, come noi, hanno subito evidenti ingiustizie.

Alcuni di voi hanno contribuito con i propri strumenti a cercare di arginare i problemi e fors'anche a risolverli. Certamente siamo stati incoraggiati dalla solidarietà espressa dalle istituzioni e da diversi parlamentari di differente espressione politica.

L'incoraggiamento di alcuni di voi ci consente di essere qui per provare le nostre ragioni anche in questa sede, nella speranza che la solidarietà da tanti dimostrata, possa trasformarsi in una soluzione per i 371 candidati esclusi dalla graduatoria dei vincitori, per non aver superato la prova orale soprattutto in considerazione del fatto che esse si sono svolte, in molte circostanze, in situazioni non paritetiche, quando non addirittura illegittime.

Il tempo a disposizione non ci consentirà di toccare approfonditamente tutti i motivi delle nostre doglianze; lo farò, pertanto, in maniera sintetica, rinviando, se lo vorrete, alla lettura integrale del documento che lasceremo agli atti di questa audizione.

Invero l'art. 29 del Dlgs 165/2001 novellato dall'art. 1 c. 217 della legge n. 208/2015, prevede che la carica di commissario sia assolutamente incompatibile con una carica politica:

“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle SottoCommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

Orbene, è acclarato che diversi Commissari nominati nelle Commissioni per il Concorso in oggetto, erano incompatibili e la loro partecipazione alle operazioni concorsuali ha certamente rese illegittime le decisioni assunte fra cui quelle delle prove orali.

Inoltre ci siamo visti giudicati e respinti da alcuni Commissari che candidati allo stesso concorso e “bocciati” alla prova preselettiva si sono ritrovati in commissione ad esaminare gli altri candidati.

Onorevoli Senatori, siamo oltremodo convinti che ciascuno di voi comprenda la gravità delle irregolarità e il palese conflitto d'interessi che si è venuto a creare. V'è poi da chiarire il lecito dubbio di come possano due candidati, nemmeno in grado di superare la fase preselettiva, avere le competenze per esaminare gli altri candidati!

È accertato e pacifico che un certo numero dei componenti le SottoCommissioni erano incompatibili e hanno certamente inficiato tutte le operazioni concorsuali, dal che ne deriva l'illegittimità anche delle prove orali svolte e dei giudizi insufficienti ricevuti, che hanno comportato l'esclusione di poche centinaia di candidati dalla prova orale e dalla conseguente graduatoria dei vincitori o degli idonei.

Quanto alla disparità di trattamento è utile sottolineare che l'art.13 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR recante <<Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica>>, al terzo comma stabilisce che: *“I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.”*

Il bando a sua volta all'art.10 avente ad oggetto <<Prova orale>> stabilisce al comma 6:

“La Commissione e le SottoCommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.”

Sulla base di tale normativa è evidente che i quesiti per la prova orale andavano determinati preliminarmente in seduta plenaria dalla Commissione principale insieme a tutte le n.37 SottoCommissioni, formando così una banca dati unica da cui tutte le sottoCommissioni potevano attingere e sorteggiare secondo i principi di trasparenza ed imparzialità le domande da sottoporre ai candidati.

Veniamo ora alla griglia di valutazione: deve ritenersi che avendo il MIUR previsto la nomina di ben 37 sottoCommissioni, per consentire una valutazione oggettiva, simile, equilibrata e sostanzialmente uniforme di tutti i candidati alla prova orale, si sarebbe dovuto stabilire a monte, anche alla luce delle previsioni normative e del Bando citate, sia la predisposizione di una griglia di valutazione unica ed uguale per tutti, concordata sempre dalla Commissione in seduta Plenaria, sia i quesiti da sottoporre ai singoli candidati.

In realtà in data 17 marzo 2019, il MIUR, ha mutato la procedura, stabilendo che le domande potessero essere formulate direttamente dalle SottoCommissioni, ma non è noto quando siano state predisposte e con quali modalità.

Orbene tale procedura non ha garantito i canoni di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati, atteso che ogni sottocommissione ha scelto le domande in totale autonomia e la conseguenza è stata un grado di difficoltà assolutamente differente fra le varie sottoCommissioni con una palese disparità di trattamento e violazione della normativa sopra citata, cioè il Regolamento e lo stesso bando.

A titolo esemplificativo per evidenziare la differenza enorme nella trattazione dei quesiti: si passa dai macro argomenti - PTOF, RAV e PDM - richiesti ad alcuni candidati, a situazioni di dettaglio di sistemi scolastici stranieri quali: sistema scolastico romeno, al sistema scolastico nella scuola primaria in Francia ad altri candidati. Per non parlare di argomenti e quesiti inerenti norme di Legge pubblicate in Gazzetta Ufficiale oltre i tempi previsti dal Bando del Concorso!

Sono state poste domande che non avevano una risposta univoca, fuori dai quadri di riferimento della prova orale (art. 9 c.2 del Bando D.D. 24 Novembre 2017) – palesemente negate a seguito della richiesta di accesso agli atti.

Una disomogeneità che ha creato una evidente disparità di trattamento – palesemente accentuatasi nella maggior parte delle Commissioni durante e successivamente alla prima settimana del mese di Giugno 2017.

D'altronde è sufficiente esaminare il prospetto delle medie dei promossi per singola sottocommissione per verificare come si è creata una palese e inaccettabile disparità di trattamento fra tutti i candidati che non può essere solo frutto della casualità.

L'analisi dei risultati della valutazione delle prove orali ha mostrato una distribuzione degli esiti molto diversa fra le 38 Commissioni e non è statisticamente giustificabile: sottoCommissioni terribili, con una media di “bocciati” altissima oltre 30%, ed altre sottoCommissioni con medie bassissime inferiori al 10%.

V'è poi da considerare la violazione del principio di anonimato – è stata violata la par condicio tra i candidati: le terne di domande sono state preparate quotidianamente e quindi sono state dirette a candidati di cui l'identità era nota, con palese violazione del principio dell'imparzialità, segretezza, della casualità nella scelta delle domande e creando una palese disparità di trattamento.

Come del resto preventivamente paventato dalle associazioni che parteciparono all'incontro informativo preliminare tenutosi presso il MIUR il 17 marzo 2019.

Fra l'altro è accaduto anche che in molte SottoCommissioni i candidati hanno verificato il giorno della prova orale che le tre buste da estrarre a sorte erano già aperte, anziché sigillate e controfirmate sui lembi, con palese violazione del principio di segretezza e imparzialità! Nella maggioranza dei casi le domande non erano in busta chiusa ma poste su foglietti, strisce di carta aperte e palesemente riutilizzate.

In ultimo occorre evidenziare la violazione palese e la falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; del D.P.R. n. 487/1994 e del D D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 del MIUR, Violazione *Lexspecialis*: art.10 del Bando del concorso.

La griglia di valutazione predisposta dalla Commissione deve ritenersi assolutamente illegittima e non congrua, oltre che priva dei requisiti essenziali per consentire ai Commissari una valutazione corretta, ponderata ed imparziale. Come è noto in giurisprudenza è stato affermato che le griglie sono illegittime se mancano criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio assegnato. Pertanto è necessaria la "presenza specifica di descrittori valutativi" al fine di evitare la formulazione di criteri generici e sufficientemente definiti invece per integrare quei parametri di riferimento specifici ai quali correlare il punteggio assegnato, solo in assenza dei quali può essere ritenuta illegittima una valutazione in forma numerica.

La Commissione pertanto deve specificare e puntualizzare in maniera adeguata i "descrittori valutativi" di cui tenere conto, individuandoli per esempio nella "puntualità dei riferimenti normativi..., (nella) conoscenza dell'argomento..., (nella) chiarezza e correttezza della esposizione..., (nella) padronanza della lingua..., (nella) capacità di rielaborazione personale...".-

Orbene nel caso di specie la risposta al quesito e la risoluzione del caso vengono valutati in un'unica scheda, senza tener conto che si tratta di due attività separate, predisposte dalle Commissioni per essere estratte da due diverse buste, e che presentano contenuti differenti.

Inoltre, ci sembra doveroso segnalare l'inadeguatezza della griglia per la valutazione delle competenze nella lingua straniera. Infatti secondo le indicazioni ministeriali, riguardo alla lingua straniera devono essere valutate tre competenze: 1) lettura; 2) traduzione; 3) conversazione.

Pertanto sarebbe stato opportuno che nella griglia ci fossero gli indicatori e i descrittori per ciascuna delle tre competenze. Invece è presente un voto unico. In tal modo non è chiaro a quale delle tre competenze valutate si riferisca il voto assegnato.

La non omogeneità delle valutazioni e la conseguente disparità di trattamento intervenuta fra le varie Commissioni e fra i vari candidati nella stessa commissione è stata una logica conseguenza dell'ambiguità e imprecisione delle griglie di valutazione.

Citiamo qui anche le oo. ss. che con le loro posizioni confermano l'accaduto:

"Piuttosto va rilevato che una lamentela ricorrente rispetto sia alla correzione e valutazione delle prove scritte sia alla conduzione dei colloqui orali è relativa alla estrema diversità di comportamenti delle Commissioni di esame. L'analisi dei risultati della valutazione delle prove scritte dell'ultimo concorso ha mostrato una distribuzione degli esiti molto diversa fra le 38 Commissioni e non è statisticamente giustificabile. Altrettanto è avvenuto all'orale con percentuali di non superamento della prova che va da pochi decimali ad oltre il 30% per alcune Commissioni. Le ragioni vanno ricercate nell'insufficiente coordinamento sull'applicazione dei criteri stabiliti a livello nazionale e sulle modalità di conduzione dell'attività di valutazione delle prove scritte e dei colloqui. Le Commissioni seppur costituite con le stesse figure professionali hanno mostrato modalità diverse

nella valutazione delle prove e nella gestione dei colloqui. Il monitoraggio sulle attività delle Commissioni è stato del tutto assente così come la vigilanza.” Flgc e CGIL

Così come l'ANDIS afferma *la presenza di evidenti criticità afferenti alla scelta dei componenti la commissione e al coordinamento delle sottoCommissioni.*

Desideriamo inoltre segnalare che la percentuale dei candidati respinti all'orale non risponde ai criteri selettivi: 371 candidati su 3.795 corrispondono a meno del 10% - ricordiamo che queste persone fanno parte del 15% dei candidati "sopravvissuti" alla selezione di 2 prove OGGETTIVE: preselettiva e prova scritta e che infine rappresentano meno dell'1% del totale dei candidati.

È a nostro parere interessante osservare che un numero così alto di irregolarità/illegittimità sia stato oggetto di una interrogazione parlamentare a risposta scritta (n. 4-03523) presentata dall'On. Roberto Speranza, attuale ministro della salute in data 21/08/2019 nella seduta n. 221, rimasta, a quanto ci è dato sapere, senza alcuna risposta né chiarimenti.

A mente di quanto descritto è evidente, onorevoli Senatori, che tutti voi concorderete, data la presenza di tali "imprecisioni", sul fatto che, prima di procedere con un nuovo concorso, occorra riparare al danno ingiustamente subito da coloro che rappresentiamo, ed è per questo che ci aspettiamo da parte vostra l'approvazione di un emendamento all'art. 2 del DDL in esame.

Proposta emendativa all'articolo 2

Inserire il comma 1-bis: "Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 che siano già risultati idonei alla prova scritta della procedura concorsuale per reclutamento dei Dirigenti Scolastici. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205."

Motivazione [nuovo corso concorso riservato per i ricorrenti avverso bando del 2017, già idonei alla prova scritta]: la norma intende ammettere i ricorrenti che hanno impugnato il bando di concorso Dirigenti Scolasti 2017 e che hanno positivamente superato la prova scritta ad un corso intensivo per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico. La norma consente di sanare i numerosi ricorsi in atto inerenti lo svolgimento della prova orale del concorso e mira a valorizzare le elevate professionalità del personale scolastico già destinatario di giudizi meritevole alla prova, altamente rigorosa ed eliminatória, scritta del concorso per Dirigenti Scolastici.

Comitato Nazionale "Giustizia per l'Orale"

Il Presidente

Prof. Marco Picariello

Il Vice Presidente

Prof.ssa Nella Geymonat

Il Responsabile della comunicazione

Prof. Rocco Ressa